



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da; ritenuta la propria competenza funzionale e per territorio;

ritenuta, pur con la sommarietà propria della presente fase, la sussistenza del *fumus boni juris*, avendo parte ricorrente negato sia di avere realizzato i contenuti veicolati sulle piattaforme di proprietà della convenuta mediante le inserzioni contestate, sia di avere autorizzato lo sfruttamento della propria immagine con riferimento alle medesime inserzioni, documentando la ripetuta segnalazione degli abusi lamentati al gestore delle piattaforme;

ritenuta altresì la sussistenza di un *periculum in mora* particolarmente stringente, considerati i danni patrimoniali e non patrimoniali che la prosecuzione dell'abusivo sfruttamento dell'immagine del ricorrente rischia di ingenerare (avuto anche riguardo al contenuto delle inserzioni contestate, che promuovono investimenti aleatori), con conseguente rischio di pregiudizio grave ed irreparabile nelle more dell'eventuale giudizio di merito;

ritenuto, quindi, di poter concedere la richiesta misura *inaudita altera parte*, con ordine a parte convenuta di provvedere alla cessazione immediata della pubblicazione e distribuzione – sulle piattaforme del gruppo Meta – di inserzioni, post, pagine, profili o contenuti che utilizzino in modo non autorizzato il nome, l'immagine, la voce, i dati biometrici o i segni distintivi del ricorrente XXX, nonché di provvedere all'immediata rimozione e disattivazione di tutte le inserzioni, pagine, profili e canali WhatsApp già identificati nelle diffide del 9, 10 e 12 agosto 2026, disponendo altresì l'adozione di opportune misure di filtraggio idonee ad impedire la ripubblicazione di contenuti contestati e non autorizzati;

ritenuto, quanto alla richiesta misura ex art. 614 bis c.p.c., di non potere allo stato fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per l'eventuale violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, trattandosi di questione da esaminare nel contraddittorio tra le parti, in sede di conferma o modifica del decreto *inaudita altera parte*; analogamente, si provvederà all'esito dell'integrazione del contraddittorio sulla domanda volta alla pubblicazione del provvedimento cautelare sulla piattaforma Facebook e sugli altri canali ritenuti opportuni;

visti gli artt. 669 *bis*, 669 *ter* e 669 *sexies*, c.p.c. ;

P.Q.M.

ordina a META Platforms Ireland Limited:

- di provvedere alla cessazione immediata della pubblicazione e distribuzione –

su Facebook, Instagram, WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma del gruppo Meta – di inserzioni, post, pagine, profili o contenuti che utilizzino in modo non autorizzato il nome, l'immagine, la voce, i dati biometrici o i segni distintivi del ricorrente XXX;

- di provvedere all'immediata rimozione e disattivazione – sulle medesime piattaforme – di tutte le inserzioni, pagine, profili e canali WhatsApp già identificati nelle diffide del 9, 10 e 12 agosto 2026, con particolare riguardo a tutti gli Ad Library ID ivi elencati e ai numeri WhatsApp ivi indicati;
- di adottare opportune misure di filtraggio idonee ad impedire la ripubblicazione di contenuti contestati e non autorizzati;

dà termine a parte ricorrente per notificare il presente provvedimento al convenuto, unitamente al ricorso introduttivo, fino al giorno 18 novembre 2026;

fissa avanti a sé, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10 dicembre 2026, ore 11, per la conferma, revoca o modifica del presente decreto.

Si comunichi alla parte ricorrente.

La Spezia, 29 ottobre 2026

Il Giudice
dott. Gabriele Romano